

## Codice civile

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO DECIMO. Del contratto di agenzia

**Articolo 1750**

## Durata del contatto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3 D.lgs.10.09.1991, n. 303, le cui disposizioni si applicano ai contratti già in corso alla data dell'01.01.1990, a decorrere dall'01.01.1994.

Si riporta, di seguito, il testo originario :

"1750. Recesso dal contratto

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito [dalle norme corporative o] dagli usi.

Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità".